

Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia

***Piano Triennale prevenzione della corruzione della
trasparenza ed integrità***

(Legge n. 190 del 9 novembre 2012)

Periodo 2017-2019



Predisposto dal responsabile per la prevenzione della corruzione

Adottato dal Consiglio Direttivo in data 23 gennaio 2017 con deliberazione n. 03

Pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente"

1. INTRODUZIONE

In attuazione della legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, si definiscono misure e interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione e di illegalità all'interno dell'Ente.

Il presente aggiornamento del "Piano Triennale prevenzione della corruzione della trasparenza ed integrità" (PTPC) è stato redatto adeguando l'analogo documento 2016-2018 che si è rivelato sostanzialmente confacente agli obiettivi posti dalla normativa e dalle direttive statali in materia di prevenzione della corruzione ed è integrato dalla relazione 2016 del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Il presente aggiornamento risponde all'esigenza di adeguamento ai contenuti del **Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC con deliberazione n.831 del 3 agosto 2016.**

Si precisa inoltre che, come previsto dall'art 10 comma 2, del D.Lgs. n.33/2013 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"), una sezione del PTPC è costituita dal "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità".

Nella redazione del presente piano particolare attenzione è stata posta nel coordinamento tra PTPC e Piano delle performances sotto due profili:

- Le politiche delle performance contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che favorisce la prevenzione della corruzione.
- Le misure di prevenzione della corruzione sono tradotte in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli uffici ed ai dirigenti; l'individuazione di misure ben definite in termini di obiettivi le rende verificabili confermando la coerenza tra misure anticorruzione e funzionalità amministrativa.

Il presente aggiornamento rappresenta il tentativo di risposta alle richieste rivolte dall'Autorità alle amministrazioni in merito alla necessità di concentrarsi sulla effettiva individuazione e attuazione di misure proporzionate al rischio, coerenti con la funzionalità e l'efficienza, concrete, fattibili e verificabili, quanto ad attuazione e ad efficacia.

Processo di adozione del P.T.P.C.

Il presente Piano è stato predisposto recependo le indicazioni del Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia contenute nella deliberazione n. 30 del 12.12.2016 e successivamente approvato con deliberazione CD n. del

2. LE NORME

Legge n. 190 del 6 novembre 2012

"Piano Nazionale Anticorruzione"

Deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016

"Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016"

D.lgs. 31 dicembre 2012, n.235

“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1 comma 63 della legge 6 novembre 2012, n.190”.

D.lgs.14 marzo 2013, n 33; D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal governo il 15 febbraio 2013, in attuazione ai commi 35 e 36 dell’art.1 della Legge 190/2012”.

D.lgs. 8 aprile 2013, n.39

“Disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012 n. 190”.

D.P.R 16 aprile 2013, n 62

"Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

3. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, come previsto dalla legge, è individuato dal Presidente dell'Ente con proprio decreto nella persona del Direttore. Quanto ai compiti del responsabile, ai sensi del comma 10 dell'art. 1 della legge 190/2012, questi provvede, oltre alla predisposizione del Piano, anche:

- a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative modificazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- b) alla verifica dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione.

4. RUOLO DEI RESPONSABILI

In merito alla concreta attuazione delle misure anticorruzione, l'attuale assetto legislativo prevede un ruolo attivo dei responsabili incaricati delle funzioni direttive in materia di azioni volte alla prevenzione della corruzione. Secondo le previsioni del novellato art. 16, c. 1, lett. l -bis, l -ter e l - quater, del D. lgs. n. 165/2001, infatti, i responsabili incaricati di funzioni direttive:

- bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio

corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;

- quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

Codice di comportamento

Con Decreto del Commissario Straordinario n. 22 del 4 giugno 2015 l'Ente Parco ha adottato il "Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta Regionale della Regione Piemonte" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-602 del 24 novembre 2014.

5. IL CONTESTO ESTERNO

L'analisi del contesto esterno ha l'obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione opera, con riferimento, ad esempio a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerarsi sia i fattori legati al territorio di riferimento dell'amministrazione, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Dalla "Relazione sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica sulla criminalità organizzata" per l'anno 2014 pubblicata sul sito della Camera dei Deputati per quanto riguarda le provincie di Novara e Vercelli si legge quanto segue:

PROVINCIA DI NOVARA

La prossimità con le provincie di Milano e di Varese – ove sono emerse forme strutturate di criminalità prevalentemente di origine calabrese - e la presenza di soggetti sospettati di appartenere a di essere collegati ad organizzazioni criminali di tipo mafioso riscontrata da pregresse attività d'indagine poste in essere dalle Forze di Polizia, costituiscono un possibile fattore di rischio per la sicurezza di un territorio caratterizzato da un sano tessuto socio-economico.

Un ulteriore elemento di attrazione per l'infiltrazione mafiosa è rappresentato proprio da alcuni settori dell'economia della provincia, come quelli dell'edilizia, del movimento terra e delle cave, nonché quello della commercializzazione dei mezzi industriali da utilizzare nei citati comparti economici.

Attività investigative degli anni scorsi in provincia di Novara avevano appunto evidenziato l'operatività di propaggini della famiglia "Di Giovanni" originaria di San Cipirello (PA) da tempo radicata nell'area dell'alto Piemonte, interessata proprio all'infiltrazione del tessuto economico locale e degli appalti pubblici...

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

La provincia non è interessata dalla presenza di organizzazioni di tipo mafioso

PROVINCIA DI VERCELLI

L' infiltrazione della criminalità organizzata di matrice calabrese nel quadrante nord-orientale della provincia di Vercelli è emersa da due distinte operazioni " Minotauro" del maggio 2011 e "Colpo di Coda" dell' ottobre 2012, condotte dall'Arma dei Carabinieri.....Le ulteriori indagini condotte negli ultimi anni avevano consentito di accertare, altresì, la presenza di " camere di controllo" a competenza territoriale ed in particolare la gestione delle articolazioni 'ndranghetiste del vercellese da parte di quella piemontese localizzata nel capoluogo.

L'interesse di dette organizzazioni criminali è orientato verso l'avvio di attività imprenditoriali nel settore dell'edilizia e del commercio, tutti comparti in cui è possibile riciclare denaro provento di attività illecite quali il traffico di stupefacenti.

6 IL CONTESTO INTERNO

Per l'analisi del contesto interno, secondo l'aggiornamento del PNA (art. 6.3.b) si deve porre riguardo agli aspetti legati all'organizzazione ed alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio di corruzione.

Organi di indirizzo e controllo

La Legge Regionale 19/2009 e s.m.i. prevede, quali organi dell'Ente di gestione:

- Il Presidente
- Il consiglio composto dal Presidente e 5 consiglieri
- La Comunità delle aree protette.

Organizzazione del personale

Sulla base di quanto indicato dalla citata Legge Regionale 19/2009 e s.m.i. agli art.19 e 20 gli Enti di gestione delle aree protette hanno in organico un unico dirigente tenuto a svolgere più ruoli: segretario, responsabile dell'area amministrativa e tecnica, datore di lavoro ecc. tale concentrazione di ruoli è in contrasto con i principi della normativa in materia di anticorruzione.

La limitatezza dell'organico disponibile nella generalità dei casi non consente di rispettare i principi di rotazione degli incarichi e pone dei limiti nel controllo delle attività.

Codice di comportamento

Con Decreto del Commissario Straordinario n. 22 del 4 giugno 2015 l'Ente Parco ha adottato il "Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta Regionale della Regione Piemonte" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-602 del 24 novembre 2014.

7. ATTIVITÀ A RISCHIO DI CORRUZIONE INDIVIDUATE A LIVELLO LEGISLATIVO.

Le attività a rischio di corruzione sono state individuate dalla Legge 190/2012 all'art. 1, comma 16, tra i procedimenti di seguito elencati:

- autorizzazioni e concessioni;
- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12.04.2006, n. 163;
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del citato D. lgs. n. 150 del 2009.

8. ATTI NORMATIVI INTERNI A GARANZIA DI LEGALITÀ NELL'ATTIVITÀ DELL'ENTE

Si individuano le seguenti regole di natura generale, emanate e fatte proprie dall'Ente, a garanzia della legalità ed integrità dell'attività dell'Ente stesso:

- Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (DLgs, n. 150/2009) - adozione e pubblicazione su sito internet, consegna a tutti i dipendenti;
- Piano Triennale prevenzione della corruzione della trasparenza ed Integrità
- "Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta Regionale della Regione Piemonte" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-602 del 24 novembre 2014 e adottato dall'Ente con DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 22 del 04/06 /2015.

9. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO CORRUZIONE PER I SINGOLI SERVIZI (EX DPR 194/1996) ASPETTI METODOLOGICI

Oltre alle attività di cui al paragrafo 6, sono considerate a più elevato rischio di corruzione le attività di seguito riportate per i singoli servizi dell'Ente:

- Funzioni generali di amministrazione: organi istituzionali, segreteria generale, personale e organizzazione.
- Funzioni di gestione e controllo: gestione economica, finanziaria, economato, contrattuale, programmazione, controllo di gestione.
- Funzioni riguardanti la gestione del territorio e l'ambiente: beni patrimoniali, urbanistica e gestione del territorio, rilascio permessi e autorizzazioni, servizi a tutela del verde, del territorio e dell'ambiente, scelta del contraente per affidamento lavori, servizi e forniture con particolare attenzione alle procedure "in economia", approvazione di varianti in corso d'opera, contabilità finali, verifiche e ispezioni.
- Funzioni di vigilanza: compiti di vigilanza e verifiche di pubblica sicurezza, comminazione e riscossione sanzioni, verifiche, ispezioni e sopralluoghi.
- Funzioni di promozione: attività di promozione, servizi diversi in campo culturale, manifestazioni con particolare riferimento a concessione di erogazione di

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

A tal proposito, la formula da utilizzarsi, in analogia ai principi del risk management, prenderà in considerazione due variabili: **PROBABILITÀ E IMPATTO**

Con il termine "**probabilità**" si intende l'attesa che, in assenza di un adeguato sistema di controllo, possa verificarsi l'evento oggetto di analisi. A tal fine si è tenuto conto per ogni processo dei seguenti aspetti:

- Discrezionalità del processo
- Rilevanza esterna
- Coinvolgimento di più amministrazioni
- Valore economico del processo rispetto al soggetto che ne è beneficiario

In tale ottica il giudizio di attesa verosimile sarà articolato su quattro livelli secondo la scala di seguito riportata:

VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONE
1	Molto bassa	Anche in assenza di specifici controlli, non è verosimile che l'evento si verifichi
2	Bassa	Anche in assenza di specifici controlli, la possibilità che l'evento si manifesti è ridotta, tuttavia questa eventualità potrebbe manifestarsi in un'ottica di lungo periodo
3	Alta	In assenza di specifici controlli, la possibilità che l'evento in questione possa verificarsi è significativa.
4	Molto alta	In assenza di specifici controlli é da attendersi verosimilmente che l'evento in questione si manifesti.

Con il termine "**impatto**" si farà riferimento all'incidenza sull'attività istituzionale che la commissione dell'evento potrebbe tendenzialmente determinare. Questo con riferimento ai seguenti aspetti:

- Implicazioni dirette sui diritti fondamentali della persona.
- Implicazioni economiche e finanziarie correlate alla "magnitudo" delle sanzioni applicabili. (Questo anche in considerazione del soggetto che commette il reato: organo amministrativo, responsabile apicale, semplice sottoposto).
- Immagine dell'ente. (Questo anche con riferimento alla perdita di credibilità nei confronti dei cittadini e stakeholders esterni).
- In tale ottica il giudizio di "gravità" sarà articolato su quattro livelli secondo la scala di seguito riportata:

VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONE
1	Molto bassa	Il verificarsi dell'evento comporterebbe un impatto assorbibile nell'ambito della gestione corrente. L'immagine dell'ente resterebbe sostanzialmente intatta.
2	Bassa	Il verificarsi dell'evento comporterebbe un danno tale da non compromettere significativamente il danno di immagine resterebbe contenuto e comunque gestibile e recuperabile nel breve

		periodo.
3	Alta	Il verificarsi dell'evento comporterebbe un significativo danno di immagine difficilmente recuperabile nel breve periodo.
4	Molto alta	Molto alta Il verificarsi dell'evento comporterebbe oltre al danno di immagine anche l'applicazione di pesanti sanzioni nei confronti dell'ente.

Il valore del rischio verrà individuato "intuitu personae" da parte del Consiglio Direttivo dell'ente congiuntamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, sulla base delle pregresse e consolidate esperienze dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia e/o altri enti analoghi.:

Definiti il danno e la probabilità, verrà automaticamente graduato l'indice di rischio mediante la formula $IR = P \times I$. con i seguenti parametri:

Fino a 3 rischio basso, da 4 a 6 rischio medio basso, da 7 a 9 rischio medio alto da 10 a 16 rischio alto.

SCHEDE AREA DI RISCHIO PER SETTORE

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare anno 2016 2017 2018	Responsabile attuazione

Ogni scheda riporta in intestazione l'indicazione dell'area di rischio in riferimento al Settore o servizio interessato e al relativo procedimento attività.

Essa analizza in dettaglio l'attività presa in esame (prima colonna), ed indica per ogni processo/attività una breve descrizione dei fattori di rischio che possono verificarsi (seconda colonna), quindi individua le azioni collegate alla prevenzione dello specifico rischio (terza colonna).

La quarta colonna prevede una sintetica descrizione degli interventi e iniziative già attuate dai Settori che hanno ricadute sul contrasto e prevenzione della corruzione; tali informazioni consentono di evidenziare le buone prassi realizzate, anche nell'ottica di una loro diffusione all'interno dell'Ente.

Le tre colonne successive contengono la programmazione per il triennio 2016/2018 degli interventi da realizzare sempre al fine della lotta alla corruzione, tenendo conto degli strumenti indicati dalla legge 190/2012: sistemi di controllo, formazione dei soggetti coinvolti nelle attività a rischio di corruzione, monitoraggio rapporti con soggetti privati e situazioni di incompatibilità, monitoraggio dei tempi dei procedimenti, rotazione degli incarichi, ulteriori misure di trasparenza, modalità di informazione al Responsabile anticorruzione.

Infine l'ultima colonna indica il soggetto responsabile dell'attuazione delle misure indicate per il procedimento / attività in esame

10. INTERVENTI DA REALIZZARE

10.1. MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E CONTROLLO

In termini generali, gli interventi per prevenire e contrastare la corruzione devono interessare i diversi momenti e ambiti dell'agire amministrativo e in particolare devono riguardare i meccanismi di formazione della decisione, i meccanismi di attuazione e infine i meccanismi di controllo, come di seguito esemplificato.

Ai fini di prevenire i rischi di corruzioni in linea generale di seguito sono definite le misure di prevenzione applicabili a tutti i procedimenti dell'Ente di gestione delle aree protette della valle Sesia

10.1.1. CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE DECISIONI:

a) Trattazione, istruttoria degli atti e atto conclusivo

- Rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;
- Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice;
- Rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
- Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale;
- Indicare nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento la e-mail a cui rivolgersi e il titolare del potere sostitutivo;
- Comporre il preambolo dell'atto conclusivo con la descrizione del procedimento svolto, indicando tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di ricostruire il procedimento amministrativo seguito;
- Motivare l'atto conclusivo con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione sulla base delle risultanze accessorie, partendo dal presupposto che l'onere di motivazione è tanto più necessario quanto più ampio il margine di discrezionalità;
- Rendere chiaro il percorso che ci porta a riconoscere un beneficio ad un soggetto, alla fine di un percorso trasparente, legittimo e finalizzato al pubblico interesse;
- Assumere i provvedimenti conclusivi del procedimento amministrativo in forma di determinazione amministrativa o, nei casi previsti dall'ordinamento, di deliberazione o decreto.

b) Attività contrattuale:

- Rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;
- ridurre l'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia e in materia di forniture di servizi;
- effettuare gli acquisti a mezzo Consip e/o Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione motivandone puntualmente il mancato ricorso;
- assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti in economia;

- assicurare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta e. fissare l'incompatibilità per il personale coinvolto nella fase istruttoria e procedimentale di gara ad assumere la carica di commissario all'interno delle commissioni di gara, deputate alla valutazione del merito delle offerte ed alla scelta del contraente medesimo; (detta separazione si pone, peraltro, in linea con quanto previsto dallo stesso D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) che all'art. 84, commi 4 e 5 prevede ipotesi espresse di incompatibilità per gli stessi commissari, diversi dal Presidente, che "non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" e per coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore che "non possono essere nominati commissari relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio");
- effettuare la scelta e la nomina dei componenti le commissioni di gara nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché secondo criteri di rotazione.

c) Attività delle commissioni

Nelle procedure di gara o di offerta, anche negoziata, ovvero di selezione concorsuale o comparativa, e in tutti i casi in cui si inserisce nel procedimento una commissione, di norma individuare un soggetto terzo da aggiungere a coloro che assumono le decisioni sulla procedura con funzioni di segretario verbalizzante.

d) Nei meccanismi di controllo delle decisioni

Attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra dirigenti ed organi politici,

Con riferimento agli atti degli Organi di Governo, ove il Consiglio o il Presidente non intendano conformarsi ai pareri resi dai dirigenti, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

10.1.2. CONTROLLI

Attraverso le verifiche a campione previste per il Controllo Amministrativo sarà ad esempio possibile verificare che negli atti venga riportato e reso chiaro l'intero flusso decisionale che ha portato ai provvedimenti conclusivi. Questi infatti devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni - per addivenire alla decisione finale.

In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche valendosi dell'istituto del diritto di Accesso. Particolare attenzione sarà posta sul controllo della chiarezza del percorso che porta ad assegnare qualcosa a qualcuno, alla fine di un percorso trasparente, legittimo e finalizzato al pubblico interesse (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione).

Per andare incontro alle disposizioni contenute nella 190/2012, sono previste periodiche verifiche (ogni tre mesi) da parte di una apposita commissione sul 15 % atti che appartengono alla categoria a più elevato rischio corruzione (gare, valutazioni incidenza, autorizzazioni), e affidamenti che comportano un impegno di spesa superiore a 5.000 €

Per quanto riguarda la scelta degli atti residuali da sottoporre al controllo trimestrale sarà effettuata mediante sorteggio.

11. CODICE DI COMPORTAMENTO (RISPETTO DEI DOVERI COSTITUZIONALI DI DILIGENZA, LEALTÀ IMPARZIALITÀ E SERVIZIO ESCLUSIVO A CURA DELL'INTERESSE PUBBLICO)

Il Governo nel definire un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni intende assicurare una migliore qualità dei servizi, la prevenzione di fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo a cura dell'interesse pubblico.

Il codice prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere e accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, è consegnato a ciascun dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione ed è pubblicato, per la piena conoscibilità dello stesso, sul sito Istituzionale dell'Ente. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare.

La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

Inoltre l'Ente, in quanto Ente strumentale della regione Piemonte adotta il codice di comportamento del personale dipendente approvato dalla Regione Piemonte, oltre al codice di cui al DPR N. 62 del 16 aprile 2013.

Il codice si applica al personale dell'Ente. Gli obblighi di condotta sono estesi anche nei confronti di tutti i collaboratori dell'amministrazione, dei titolari di organi o di incarichi, nonché nei confronti di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere a favore dell'Ente.

In particolare si applicano le seguenti azioni:

- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.
- Valutare tutti i possibili profili di conflitto di interesse per il conferimento e l'autorizzazioni di incarichi extra-istituzionali
- Applicazione dei casi di incompatibilità
- Limitazione dell'attività negoziale del dipendente nel periodo successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego (art.53 D.lgs. 165/2001) di quei dipendenti che nel corso degli ultimi 3 anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi e/o negoziali per conto dell'ente;
- Tutela specifica per il dipendente che effettua segnalazioni di illecito.
- Adozione di specifiche misure finalizzate a rilevare la presenza del personale sul territorio anche ai fini della sicurezza del personale stesso previo accordo sindacale.

Con deliberazione di Consiglio Direttivo 31 del 12 dicembre 2016 sono stati approvati la convenzione ed il relativo regolamento tra Ente di gestione dei Parchi Ticino e Lago

Maggiore, Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola ed Ente di gestione delle aree protette della valle Sesia per la costituzione un ufficio convenzionato per la gestione dei procedimenti disciplinari che svolga funzioni di supporto ai Direttori

11.1. MISURE PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (*whistleblower*)

Il nuovo articolo 54-*bis* del decreto legislativo 165/2001, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*" (c.d. *whistleblower*), introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

Secondo la disciplina del PNA del 2013 (Allegato 1 paragrafo B.12) sono accordate al *whistleblower* le seguenti misure di tutela:

- a) la tutela dell'anonimato;
- b) il divieto di discriminazione;
- c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-*bis*).

Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite.

Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l'assunzione dei "*necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni*".

Le misure di tutela del *whistleblower* devono essere implementate, "*con tempestività*", attraverso il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

Le modeste dimensioni della dotazione organica dell'ente sono tali da rendere sostanzialmente difficile, la tutela dell'anonimato del *whistleblower*.

In ogni caso, i soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed la massimo riserbo.

La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli e misure discriminatorie quali le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela prevista dalla norma è circoscritta all'ambito della pubblica amministrazione; infatti, il segnalante e il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al proprio superiore gerarchico.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito: deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al responsabile della prevenzione; il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al dirigente

sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; il dirigente valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,

11.2. FORMAZIONE E ROTAZIONE DEL PERSONALE

Il Direttore, in qualità di responsabile dell'anticorruzione, sulla base delle attività di controllo individua le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori particolarmente esposti al rischio corruzione.

Oltre alla predetta attività formativa, il Direttore provvede alla formazione continua per aggiornamenti, attraverso riunioni periodiche con tutti i Responsabili incaricati delle funzioni apicali.

Sulla base della mappatura dei rischi, si prevedrà, compatibilmente con le risorse umane a disposizione, la rotazione di dipendenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione per evitare sovrapposizione di funzioni e cumuli di incarichi nominativi, fermo restando l'efficienza degli uffici e salvaguardando le professionalità acquisite e tenendo conto dell'infungibilità di talune figure professionali.

Si fa presente infatti che l'applicazione della suddetta misura della rotazione del personale presenta profili di estrema problematicità in relazione all'imprescindibile specializzazione professionale ed infungibilità delle figure professionali esistenti nell'Ente in quanto di ridotte dimensioni.

Pertanto, l'Amministrazione in ragione delle ridotte dimensioni dell'ente e del numero limitato di personale operante al suo interno, valuterà le singole situazioni in cui ritiene opportuno applicare la rotazione.

12. POTERI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Oltre alle funzioni di cui al precedente articolo, al Responsabile della prevenzione della corruzione sono attribuiti i seguenti poteri:

- Acquisizione di ogni forma di conoscenza di tutte le attività in essere dell'Ente, anche in fase meramente informale e propositiva ed in particolare di quelle considerate a maggior rischio di corruzione secondo il presente Piano.
- Indirizzo, per le attività di cui al punto precedente, sull'attuazione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione.
- Vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.
- Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti.
- Ispezione in relazione a tutta la documentazione amministrativa, di qualsiasi tipo o genere, detenuta dall'Ente ed in relazione a tutte le notizie, informazioni e dati a qualsiasi titolo conosciuti dai Responsabili, dal personale e dai componenti degli organi di indirizzo.

Per l'adempimento delle proprie funzioni il Responsabile della prevenzione della corruzione si avvale del servizio di segreteria generale.

13. ATTI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Le funzioni ed i poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione possono essere esercitati:

- in forma verbale;
- in forma scritta, sia cartacea che informatica.

Nella prima ipotesi il Responsabile si relaziona con il soggetto pubblico o privato, o con entrambi, senza ricorrere a documentare l'intervento salvo che uno dei soggetti lo richieda.

Lo stesso verbale deve invece essere stilato obbligatoriamente a seguito di intervento esperito su segnalazione o denuncia e conclusosi senza rilevazioni di atti o comportamenti illegittimi e/o illeciti poiché, nel caso siano riscontrati comportamenti e/o atti qualificabili illecitamente, il Responsabile deve procedere con denuncia.

Nella seconda ipotesi, il Responsabile della prevenzione della corruzione manifesta il suo intervento:

- nella forma di Disposizione, qualora debba indicare o suggerire formalmente la modifica di un atto o provvedimento, adottando o adottato, o di un tipo di comportamento che possa potenzialmente profilare ipotesi di corruzione o illegalità;
- nella forma di Ordine, qualora debba intimare la rimozione di un atto o di un provvedimento, o debba intimare l'eliminazione di un comportamento che contrasta con una condotta potenzialmente preordinata alla corruzione o all'illegalità;
- nella forma di Denuncia, circostanziata, da trasmettere all'Autorità Giudiziaria, e per conoscenza all'autorità Nazionale anticorruzione ed al Prefetto, qualora ravvisi per certo o la consumazione di una fattispecie di reato o il suo tentativo, realizzati mediante l'adozione di un atto o provvedimento, o posti in essere mediante un comportamento contrario alle norme penali.

14. COMPITI DEI RESPONSABILI

I soggetti incaricati di operare nell'ambito di settori e/o attività particolarmente sensibili alla corruzione, in relazione alle proprie competenze normativamente previste, dichiarano di essere a conoscenza del Piano di Prevenzione della corruzione e provvedono a darvi esecuzione; ad essi, pertanto, è fatto obbligo di astenersi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, in caso di conflitto di interessi e/o di incompatibilità, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

La puntuale applicazione del piano ed il suo rigoroso rispetto rappresentano elemento costitutivo del corretto funzionamento delle attività dell'Ente: in tali casi i Responsabili adottano le azioni necessarie volte all'eliminazione delle difformità informando il Responsabile della prevenzione della corruzione che, qualora lo ritenga, può intervenire per disporre propri correttivi.

I Responsabili contribuiscono, in relazione al personale assegnato, alla loro formazione promuovendo, in collaborazione con il Direttore, l'affermarsi delle buone prassi e della trasparenza.

Provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti.

15. ATTUAZIONE

L'Attuazione degli obiettivi previsti per il triennio 2017-2018-2019 si svolgerà con le seguenti scadenze:

- entro il 31 gennaio 2017: approvazione del presente Piano Anticorruzione

Eventuali aggiornamenti del presente Piano, a seguito di intervenute modifiche legislative, ovvero che si rendano opportuni e/o necessari, per inadeguatezza del piano a garantire l'efficace prevenzione, vengono disposti a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione dandone comunicazione al Presidente dell'Ente e sono approvate dal Consiglio Direttivo dell'Ente con propria deliberazione.

Entro il 15 dicembre di ogni anno, esperite le fasi di verifica, sarà prodotto il documento di rendicontazione che conterrà anche un giudizio di appropriatezza attualità delle misure adottate, da presentare alla Presidenza dell'Ente.

Il presente Piano anticorruzione sarà comunicato alle organizzazioni maggiormente rappresentative al fine di raccogliere suggerimenti utili per la redazione del piano triennio 2018-2020 .